

**Accordo
per il rinnovo del**

**Contratto Collettivo Regionale di Lavoro
Integrativo del CCNL 20 maggio 2004
per i dipendenti delle imprese edili ed affini**

Il 4 dicembre 2006, in Campobasso

tra

l'ANCE Molise, rappresentata dal Presidente p.t. Antonio Buono e da Maria Grazia De Vincenzo, Maurizio Galasso e Pasquale Fiacco,

con l'assistenza dell'Associazione Industriali del Molise, nelle persone del Vice Direttore Ilario Guidone e del Segretario Responsabile dell'A.N.C.E. Mario La Vigna,

e

le Organizzazioni Sindacali regionali di categoria, nell'ordine:

FENEAL - UIL Molise, rappresentata dal Segretario Regionale Enrico Staffieri e da Claudio Perna, Roberto D'Aloia, Nicola Messere e Sabatino Mascio;

FILCA - CISL Molise, rappresentata dal Segretario Regionale Michele Cappucci e da Massimiliano Rapone, Mario Rinaldi, Aldo Salotto e Angelo La Bella;

FILLEA - CGIL Molise, rappresentata dal Coordinatore Domenico Di Martino e da

Michelino Carlucci, Pasquale Sisto, Nicola Carmellino, Lillina Brunetti, Carmine Mandato,

ad esito delle trattative per il rinnovo del CCRL 20.02.2003, è stato raggiunto il seguente accordo integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 20 maggio 2004, da valere per tutte le imprese dell'Industria dell'Edilizia ed Affini e per i lavoratori da esse dipendenti operanti nel territorio della Regione Molise.

Premessa

Il settore delle costruzioni - pur a fronte di un quadro economico di generale incertezza – nel corso del 2006 ha fatto registrare in Molise un trend di lieve crescita che alimenta prospettive incoraggianti, anche in ragione della prossima realizzazione degli interventi afferenti:

- la fase di ricostruzione "post-sisma" e "post alluvione";
- il consolidamento e la messa in sicurezza del territorio regionale;
- l'avvio delle iniziative finalizzate all'adeguamento ed al potenziamento infrastrutturale della regione.

La fase recente, tuttavia, ha posto in evidenza l'esistenza di specifiche problematiche, la cui mancata risoluzione potrebbe determinare la limitazione temporale e quantitativa delle attese prospettive di sviluppo.

In particolare, l'attenzione deve concentrarsi sui seguenti aspetti critici:

- la mancata crescita strutturale ed economica delle imprese;
- l'eccessivo decentramento produttivo;
- il depauperamento delle professionalità, la carenza di manodopera specializzata ed il progressivo innalzamento dell'età media dei lavoratori del settore.

Pari sensibilità deve, altresì, essere riservata al problema del lavoro nero ed irregolare che, oltre a rappresentare un sintomo di grave ed intollerabile arretramento civile, determina conseguenze pregiudizievoli per i livelli di tutela delle persone, per l'implementazione degli assetti organizzativi e prevenzionistici aziendali, per il corretto sviluppo del sistema produttivo.

In considerazione delle su evidenziate criticità, le parti concordano sulla esigenza di valorizzare il sistema delle relazioni industriali in modo da favorire un crescente contributo alla ricerca e alla adozione delle soluzioni più rispondenti alle rilevate necessità.

L'azione di sostegno alla crescita del settore edilizio richiede, tra l'altro, un costante rapporto con i naturali interlocutori istituzionali operanti ai vari livelli, dall'Ente Regione alle varie amministrazioni locali, dalle stazioni appaltanti ai diversi soggetti pubblici competenti, al fine di:

- superare le stridenti difficoltà che attualmente caratterizzano il mercato regionale dell'edilizia;
- assicurare condizioni favorevoli allo sviluppo del settore edilizio regionale che ne liberino le potenzialità;
- formare maestranze altamente professionalizzate.

I - Politiche settoriali

1. Consulta Regionale dell'Edilizia

Le parti concordano sulla necessità di sensibilizzare la Regione Molise ad una fattiva interlocuzione che trovi svolgimento soprattutto attraverso la Consulta Regionale dell'Edilizia, di cui si rende urgente ripristinare il funzionamento atteso l'importante ruolo dell'organismo stesso quale Osservatorio del Settore e strumento per individuare e definire, in modo condiviso, gli obiettivi e gli interventi finalizzati alla crescita del settore edile.

La Consulta Regionale dell'Edilizia, tenuto conto delle prerogative e delle responsabilità di ciascuna delle sue componenti, deve rappresentare la sede qualificata per l'elaborazione condivisa di una azione programmatica che tenda allo sviluppo organico del settore edilizio regionale ed alla realizzazione qualificata dei relativi interventi.

2. Mercato del Lavoro e Formazione

Le parti concordano sulla centralità dell'Osservatorio del Mercato del Lavoro per la definizione delle politiche settoriali a favore dell'occupazione e della qualificazione professionale.

I relativi interventi attuativi vengono demandati al Consiglio d'Amministrazione della Cassa Edile del Molise, la quale procederà ad informare periodicamente le organizzazioni costituenti circa le iniziative attivate e i risultati realizzati. A tali informative potranno seguire appositi incontri concordati tra le stesse organizzazioni ai fini dell'analisi dei dati e dello studio di opportune azioni.

Alla luce delle crescenti criticità riscontrate in ambito regionale sul fronte delle risorse umane disponibili e delle esigenze di professionalità delle imprese, le parti confermano il ruolo strategico della leva formativa per lo sviluppo e la competitività del settore locale delle costruzioni. In particolare, si ravvisa necessario favorire un'articolazione delle attività di addestramento che consenta di soddisfare i diversi bisogni di professionalità, anche attraverso la sperimentazione di percorsi di formazione in ingresso, di formazione continua e di formazione permanente.

A tali fini, le parti convengono di affidare ad un'apposita commissione di studio costituita nell'ambito del Consiglio d'Amministrazione della Scuola Edile del Molise l'elaborazione di proposte operative, da sottoporre alle parti costituenti, sulle seguenti linee di intervento:

- istituzione di un pacchetto formativo di 8 ore per i lavoratori neoassunti al primo inserimento nel settore edile;
- realizzazione delle fasi formative nell'ambito dei rapporti di apprendistato;
- organizzazione di corsi formativi, su base volontaria e svolgimento anche serale, la cui frequenza consenta ai lavoratori di migliorare la propria preparazione e di riqualificarsi;
- predisposizione di modelli di patto formativo concordato fra impresa e lavoratore, la cui attuazione consenta di accrescere il livello di qualificazione professionale con le conseguenti possibilità di verticalizzare in senso migliorativo le mansioni e l'inquadramento.

3. Lavoratori immigrati

L'andamento dei flussi immigratori di lavoratori stranieri fa registrare anche nel Molise un aumento tendenziale comportante l'insorgenza di problematiche nuove sia per il territorio che per il locale settore edile. Considerate le esigenze di accompagnare il fenomeno stesso e di avviare coerenti politiche di accoglienza dei lavoratori extracomunitari e neocomunitari, le parti concordano di istituire una commissione di studio - con la partecipazione dei Presidenti della Cassa Edile del Molise e della Scuola Edile del Molise - chiamata a individuare iniziative e proporre l'adozione ai fini della:

- realizzazione di corsi di scolarizzazione e formazione professionale;
- diffusione di materiale informativo, tradotto nelle lingue più diffuse, avente ad oggetto le principali norme di legge e le più rilevanti disposizioni contrattuali che regolano il funzionamento del settore edile;

- definizione di specifiche modalità per favorire l'utilizzo delle ferie da parte dei lavoratori immigrati possibilmente in concomitanza con il rientro in patria dei lavoratori medesimi.

4. Regolarità, trasparenza, lotta all'illegalità e al lavoro nero

Le parti concordano sul carattere prioritario di una decisa linea di contrasto al lavoro nero ed a quello irregolare, da sviluppare con puntuale attenzione ed iniziative concrete in modo da contribuire al consolidamento di una corretta e leale concorrenza tra le imprese, costituente condizione di sviluppo qualitativo del settore anche a livello locale.

Con riferimento ai positivi risultati conseguiti all'introduzione del Documento Unico di Regolarità Contributiva, le parti s'impegnano ad attuare, anche in sinergia con gli enti pubblici interessati, specifiche azioni volte a potenziare l'efficacia e la diffusione del menzionato Documento Unico di Regolarità Contributiva.

II - Sicurezza sul lavoro, previdenza e assistenza

5. Sicurezza sul lavoro

Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 15 gennaio 2007 al fine di ridefinire contenuti e termini del Protocollo d'Intesa sottoscritto dalle parti medesime il 2 agosto 1996.

6. Indennità per infortuni lavorativi

Le parti ritengono necessario procedere ad una ricognizione sul territorio delle tempistiche relative alle procedure di erogazione ai lavoratori delle indennità per infortuni da parte dell'INAIL, con particolare riferimento alla casistica attinente gli eventi che determinano assenze di lunga durata.

Si concorda, pertanto, di monitorare la situazione per consentire, ove necessario, l'adozione di azioni propositive da indirizzare congiuntamente verso le locali sedi dell'Istituto assicuratore e, quindi, l'individuazione di soluzioni che possano permettere ai lavoratori di ottenere in tempi congrui l'erogazione delle predette indennità.

7. Previdenza Complementare

Le parti, considerata l'accresciuta importanza che la previdenza integrativa sta assumendo nel sistema previdenziale, convengono sull'esigenza di favorire la diffusione tra i lavoratori delle forme di previdenza complementare contrattualmente previste. A tal fine si impegnano ad assumere, anche per il tramite degli enti bilaterali regionali del settore edilizio, le opportune iniziative promozionali affidandone l'individuazione al Consiglio d'Amministrazione della Cassa Edile del Molise.

8. Cassa Edile

Vengono affidati ad un'apposita commissione costituita nell'ambito del Consiglio d'Amministrazione della Cassa Edile del Molise lo studio e la formulazione alle parti costituenti di motivate ed articolate proposte in ordine ai seguenti punti:

- verifica e adeguamento delle prestazioni extra contrattuali;
- rilascio dei tesserini di riconoscimento ai lavoratori iscritti alla Cassa Edile del Molise;
- trattamento economico di malattia relativo ai tre giorni di carenza anche in caso di evento morboso di durata pari o inferiore a sette giorni.

III - Trattamenti Economici

9. Elemento Economico Territoriale

In conformità all'Accordo Nazionale del 23 marzo 2006, l'Elemento Economico Territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, dall'art. 2 del Decreto Legge 25 marzo 1997 n.67, convertito nella Legge 23 maggio 1997 n.135, e dagli artt. 38, lett. d), e 46 del CCNL 20 maggio 2004.

Nella determinazione dell'Elemento Economico Territoriale, la cui incidenza è quella stabilita dal CCNL 20 maggio 2004, le parti tengono conto, avendo riguardo al territorio della regione Molise, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, sulla base, principalmente, dei seguenti indicatori:

- numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile e relativo monte salari;
- numero complessivo delle ore lavorate dagli operai iscritti alla Cassa Edile;
- numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati dalle imprese locali;
- attivazione ed entità di finanziamenti;
- andamento occupazionale del settore edile a livello regionale;
- numero complessive di ore di cassa integrazione guadagni – gestione edilizia autorizzate nelle province di Campobasso ed Isernia.

Sulla base dell'esame comparativo dei dati relativi all'andamento dei parametri sopra indicati e in considerazione delle rilevate linee tendenziali di crescita del settore, L'Elemento Economico Territoriale di cui all'art.38, lett.

d), del CCNL 20 maggio 2004 viene stabilito secondo le seguenti decorrenze ed entità:

- dal 1° dicembre 2006, nella misura del 4% dei minimi di paga e di stipendio in vigore al 1° marzo 2006;
- dal 1° ottobre 2007, nell'ulteriore misura del 3% dei minimi di paga e di stipendio in vigore al 1° marzo 2006.

Gli importi in atto dell'Elemento Economico Territoriale sono conglobati nell'Indennità territoriale di settore e nel Premio di produzione secondo quanto previsto al punto III del citato Accordo Nazionale del 23 marzo 2006.

Al fine della verifica della misura dell'Elemento Economico Territoriale in rapporto ai vari parametri considerati per la determinazione dello stesso, le parti potranno incontrarsi annualmente entro il 30 giugno per procedere alle necessarie analisi e valutazioni.

Le parti si danno atto che la struttura dell'Elemento Economico Territoriale è coerente con le disposizioni dell'art.2 del Decreto Legge 25 marzo 1997 n. 67, convertito nella Legge 23 maggio 1997 n. 135, in quanto il riferimento agli indicatori considerati consente di apprezzare l'andamento dei risultati del settore a livello regionale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato art.2 .

10. Mensa

L'indennità sostitutiva di mensa già stabilita, per gli operai e impiegati, dal contratto collettivo regionale di lavoro 20 febbraio 2003 viene determinata nella seguente misura giornaliera:

dal 1° dicembre 2006, euro 4,80;

dal 1° ottobre 2007, euro 5,25.

L'indennità sostitutiva di mensa, frazionabile ad ora relativamente agli operai, compete per ogni giornata di effettiva presenza ed è esclusa dal computo di

ogni e qualsiasi istituto contrattuale, ad eccezione del trattamento di fine rapporto di cui agli artt. 33 e 72 del CCNL 20 maggio 2004.

11. Indennità di trasporto

A decorrere dal 1° dicembre 2006, viene riconosciuta agli operai, a titolo di concorso nelle spese di trasporto sostenute per recarsi dal luogo di residenza al posto di lavoro, un'indennità stabilita nella misura giornaliera di euro 0,80, frazionabile ad ora.

L'indennità di cui sopra, spettante in misura frazionata per ogni ora di effettiva presenza, non compete in caso di trasporto effettuato con mezzi dell'impresa e va esclusa dal computo di ogni istituto contrattuale, ad eccezione del trattamento di fine rapporto di cui agli artt. 33 e 72 del CCNL 20 maggio 2004.

12. Lavori in alta montagna

L'indennità prevista dall'art. 23 del CCNL 20 maggio 2004 per gli operai che eseguono lavori in alta montagna, viene stabilita nella seguente misura giornaliera, a decorrere dal 1° dicembre 2006:

per i lavori che si svolgono a quote comprese tra i 1000 e i 1250 metri s.l.m.:
euro 0,80;

per i lavori che si svolgono a quote oltre i 1250 metri s.l.m.: euro 1,00.

L'indennità di cui sopra compete ai soli lavoratori che non hanno dimora abituale nel comune nel cui territorio si eseguono i lavori.

13. Lavori speciali disagiati

Relativamente alle condizioni di disagio rappresentate dalla delegazione sindacale e attualmente non considerate nell'art. 20 del CCNL 20 maggio 2004, le Parti concordano di fare rinvio, in conformità a quanto previsto

nell'ultima parte dello stesso art.20, alle Associazioni Nazionali, attenendosi alle relative determinazioni.

IV - Disposizioni finali

14. Commissioni di studio

Le Commissioni paritetiche di cui ai punti sub 2, 3 e 8, aventi funzioni consultive e compiti di analisi e di proposta, saranno insediate entro il 31 gennaio 2007 e ultimeranno i propri lavori non oltre il termine del 31 marzo 2007, prorogabile per eventuali esigenze delle Commissioni stesse.

15. Decorrenza e durata

Il presente contratto entra in vigore il 1° dicembre 2006 e avrà validità fino al 31 dicembre 2009, fatte salve eventuali diverse pattuizioni stabilite a livello nazionale.

ANCE MOLISE

FENEAL UIL MOLISE

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI
DEL MOLISE

FILCA CISL MOLISE

FILLEA CGIL MOLISE